

Casa familiare

I

TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO, 25 ottobre 2006 - Pres. Mazzeo - Est. Pupa

Divorzio - Modifica delle condizioni - Revoca dell'assegnazione della casa familiare - Questione di legittimità costituzionale.

(Cost. artt. 2, 3, e 30)

È rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, con riferimento agli artt. 2, 3 e 30 Cost., della norma di cui al capoverso dell'art. 155-*quater* c.c. nella parte in cui ricollega automaticamente all'inizio di un rapporto di convivenza *more uxorio* od alla celebrazione di nuove nozze la cessazione del diritto al godimento della casa coniugale in capo al genitore assegnatario, con esclusione di ogni valutazione discrezionale in capo al decidente

... *Omissis* ...

Il tribunale

Letti gli atti del procedimento civile n. 754/06 R.G. vol.;

Sciogliendo la riserva formulata all'udienza del 20 ottobre 2006;

Letto il ricorso avanzato da B. F. in data 27 luglio 2006, diretto ad ottenere la modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza n. 1374 del 2 dicembre/11 gennaio in punto di revoca dell'assegnazione alla resistente della casa coniugale ai sensi del disposto di cui al capoverso dell'art. 155-*quater* c.c., in considerazione del rapporto di convivenza ivi instaurato dalla C. con tale B. A. a decorrere dal giugno 2004;

Ritenuta l'opportunità di sollevare questione di illegittimità costituzionale della predetta norma sotto i seguenti molteplici profili;

Preso atto, *in primis*, che il primo comma della norma sotto esame sancisce il principio secondo cui "il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli", in ciò ponendosi sul solco della *ratio* sottesa alla previgente normativa ed agli indirizzi giurisprudenziali formatisi sulla stessa, ravvisabile nell'esigenza di "preservare per quanto possibile e opportuno la continuità delle abitudini domestiche" (così Cass. 9 settembre 2002, n. 13065), di tal che particolare rilievo acquistano l'irrazionalità e la contraddittorietà insite nella scelta legislativa di sacrificare in modo pressoché automatico e perentorio l'interesse stesso che la norma si ripromette di tutelare in via primaria nell'ipotesi di celebrazione di nuove nozze o di inizio di una convivenza *more uxorio* da parte del genitore assegnatario;

Rilevato, infatti, che l'automatismo stabilito dalla nuova norma ("il diritto al godimento della casa familiare vien meno nel caso..." e non già "può venire meno") impedisce al giudicante ogni valutazione delle concrete

circostanze del caso, nonché ogni bilanciamento tra l'interesse della prole a conservare il proprio habitat domestico e quello del coniuge non assegnatario a riacquistare la libera disponibilità del bene, ossia tra il diritto di valenza altamente personalistica dei figli ad usufruire dell'ambiente domestico con cui hanno instaurato un legame affettivo e quello prettamente patrimoniale del titolare di un diritto domenicale sull'immobile;

Osservato che la sottrazione al giudice di ogni margine di discrezionalità risulta a maggior ragione di dubbia opportunità e ragionevolezza alla stregua dell'applicabilità della norma anche in quei casi (come quello oggetto di contenzioso) in cui l'instaurazione del rapporto di convivenza *more uxorio* (ovvero la celebrazione delle nuove nozze) risalga ad epoca anteriore all'entrata in vigore della normativa *de qua*, con il conseguente rischio di una destabilizzazione di consolidati vincoli affettivi tra la prole ed il nuovo compagno/coniuge del genitore assegnatario sorti nel contesto dell'habitat domestico, di tal che la nuova unione del genitore viene automaticamente e drasticamente "sanzionata" per il solo fatto della sua esistenza e non già nelle sole ipotesi in cui la stessa rechi disagio, se non pregiudizio ai figli;

Ritenuta la dubbia compatibilità della disposizione in questione rispetto, in primo luogo, all'art. 2 Cost., giacché la sfera personale del coniuge assegnatario viene a trovarsi gravemente ed ingiustificatamente pregiudicata sotto il profilo della libertà di contrarre matrimonio o di convivere *more uxorio* di fronte alla prospettiva sicura di perdere il godimento della casa coniugale, con la conseguente determinazione di un nocumento anche a carico dei figli;

Rilevata, altresì, l'esistenza di un possibile profilo di incostituzionalità della norma *de qua* rispetto all'art. 3 Cost., nel senso di introdurre un'inammissibile disparità di trattamento tra la prole di un genitore assegnatario che non abbia contratto nuove nozze o iniziato una convivenza e quella di un genitore che abbia optato per

una nuova unione, in tal modo facendo gravare sui figli le conseguenze pregiudizievoli delle scelte esistenziali dei loro ascendenti;

Sottolineata, altresì, l'opinabile conformità della disposizione in esame rispetto al diritto dei figli costituzionalmente garantito dall'art. 30 ad essere mantenuti dai genitori, posto che proprio nella prospettiva dell'art. 155-*quater* c.c. l'assegnazione della casa familiare assurge ad una forma di contributo al mantenimento della prole;

P. Q. M.

Dichiara di sollevare questione di illegittimità costituzionale con riferimento agli artt. 2, 3 e 30 Cost. della norma di cui al capoverso dell'art. 155-*quater* c.c. nella parte in cui ricollega automaticamente all'inizio di un rapporto di convivenza *more uxorio* od alla celebrazione di nuove nozze la cessazione del diritto al godimento della casa coniugale in capo al genitore assegnatario, con esclusione di ogni valutazione discrezionale in capo al decidente.

... *Omissis* ...

II

TRIBUNALE DI FIRENZE, sez. I civ., 13 gennaio 2007 - Pres. Gatta - Est. Mariani

Divorzio - Modifica delle condizioni - Revoca dell'assegnazione della casa familiare - Questione di legittimità costituzionale.

(Cost. art. 155 *quater* comma 1; legge. 8 febbraio 2006 n. 54, art. 4)

È rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 155 *quater* comma 1, c.c., in combinato disposto con l'art. 4 l. n. 54/2006 nella parte in cui prevede, nel caso di divorzio, che il nuovo matrimonio contratto dal genitore affidatario o domiciliatario di prole minorenni o maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, comporti la revoca del diritto di godimento della casa familiare, per contrasto con gli artt. 3 e 29 Cost..

...*Omissis*...

Nel procedimento ex art. 9 l. 898/1970 vertente tra S. A. e V. C. avente ad oggetto la richiesta di modifica delle condizioni di divorzio relative al regime di affidamento dei figli, alla entità della contribuzione e alla assegnazione della casa familiare; lette le difese della parte convenuta e disposto l'interrogatorio libero; osserva S. chiede che venga disposto l'affidamento condiviso della figlia A. ad entrambi i genitori in applicazione della novella introdotta con l. 54/2006; che in conseguenza venga ridotto l'importo del mantenimento a favore dei figli; infine, rilevato che la convenuta ha contratto nuovo matrimonio e risiede col marito ed i figli da lui avuti nella casa familiare, che in applicazione del disposto dell'art. 155 *quater* c.c. venga revocata l'assegnazione a lei della casa familiare quanto meno relativamente alla quota di sua proprietà pari ad un mezzo dell'immobile. La V. costituendosi ha contestato la strumentalità della richiesta di affidamento condiviso della figlia, la quale ha nel passato trascorso solo brevi periodi presso il padre di regola non pernottandovi; quanto alla revoca della assegnazione della casa familiare rileva come il matrimonio sia stato contratto per gravi ragioni di salute del nuovo coniuge per potere accedere alle informazioni di carattere sanitario che lo riguardano.

Tribunale ha con separata ordinanza deciso le questioni relative all'affidamento e alla contribuzione in favore dei figli, separando il capo di domanda relativo alla re-

voca della assegnazione della casa familiare. Deve infatti sollevarsi questione di costituzionalità dell'art. 155 *quater* c.c. applicabile ai procedimenti di divorzio in forza del disposto dell'art. 4, comma 2, l. 54/2006, in relazione alla ulteriore domanda svolta dalla parte ricorrente relativa alla richiesta di revoca della assegnazione della casa familiare essendo la questione rilevante e non manifestamente infondata.

In fatto deve premettersi che in forza di sentenza di divorzio pronunciata dal Tribunale di Firenze il 9 aprile - 7 maggio 2003, alla madre affidataria dei due figli minori era assegnata la casa familiare sita in Firenze via ... *omissis* ..., cadente nella comunione legale degli allora coniugi; nelle more un figlio è divenuto maggiorenne ma permane la non indipendenza economica di entrambi; successivamente al divorzio la V. ha contratto nuovo matrimonio. La richiesta di revoca dell'assegnazione della casa familiare è avanzata in forza del disposto dell'art. 155 *quater* c.c. (introdotta con l. 54/2006 in vigore dal 16 marzo 2006) che così recita « ... il diritto di godimento della casa familiare viene meno nel caso che l'assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva *more uxorio* o contragga nuovo matrimonio... ».

Sulla rilevanza della questione di costituzionalità.

La questione di costituzionalità del disposto dell'art. 155 *quater* c.c. in combinato disposto con l'art. 4, comma 2, l. 54/2006, è pertanto rilevante nel caso di specie,

essendo la domanda principale volta alla revoca della assegnazione della casa familiare disposta in sede di divorzio a seguito del matrimonio contratto dalla Vitale. Non appare infatti possibile una interpretazione adeguata della formula di legge: laddove si dispone che « il diritto al godimento della casa familiare viene meno ... » non residua per il Giudice spazio interpretativo per adeguare la norma alla situazione di fatto oggetto del giudizio, come viceversa possibile per altre situazioni sempre regolate dalla nuova legge (ad es. per il mutamento dell'affidamento dei figli nel caso di cambio di residenza, al Giudice è demandato un potere discrezionale di rivalutazione degli accordi in tema di prole minore; nel caso di prole maggiorenne il Giudice può, e non deve, disporre che il contributo venga versato direttamente al figlio maggiorenne e così via), cosicché davanti ad un nuovo matrimonio in presenza di figli minorenni o maggiorenni ma non economicamente indipendenti nati dal precedente matrimonio, deve necessariamente procedersi alla revoca della assegnazione della casa familiare.

Sulla non manifesta infondatezza della questione. Parametri costituzionali di riferimento.

Nel vigore della normativa antecedente la riforma, la assegnazione della casa familiare era direttamente ancorata alla valutazione dei bisogni dei figli minori di cui si mirava, col provvedimento in questione, a salvaguardare una esigenza di stabilità compromessa dalla crisi familiare intercorsa tra i genitori. Anche la valutazione introdotta all'art. 6 l. div. come modificato dall'art. 11 l. 74/1987 (... "in ogni caso ai fini dell'assegnazione il giudice dovrà valutare le condizioni economiche dei coniugi e le ragioni della decisione e favorire il coniuge più debole...") in ordine alla situazione economica del coniuge più debole è stata interpretata dalla giurisprudenza della S.C., come sempre necessariamente ricollegata alla presenza di figli della coppia i cui bisogni dovevano ritenersi prevalenti sulla tutela del diritto di proprietà del genitore proprietario della abitazione (in comunione legale o in proprietà esclusiva: v. da ultimo la seguente massima: «In materia di separazione o divorzio, l'assegnazione della casa familiare, pur avendo riflessi anche economici, particolarmente valorizzati dall'art. 6, comma 6, della l. 1° dicembre 1970, n. 898 (come sostituito dall'art. 11 della legge 6 marzo 1987, n. 74), è finalizzata all'esclusiva tutela della prole e dell'interesse di questa a permanere nell'ambiente domestico in cui è cresciuta, e non può quindi essere disposta, come se fosse una componente degli assegni rispettivamente previsti dall'art. 156 c.c. e dall'art. 5 della l. n. 898 del 1970, per sopperire alle esigenze economiche del coniuge più debole, alle quali sono destinati unicamente i predetti assegni. Pertanto, anche nell'ipotesi in cui l'immobile sia di proprietà comune dei coniugi, la concessione del beneficio in questione resta subordinata all'imprescindibile presupposto dell'affidamento dei figli minori o della convivenza con fi-

gli maggiorenni ma economicamente non autosufficienti: diversamente, infatti, dovrebbe porsi in discussione la legittimità costituzionale del provvedimento, il quale, non risultando modificabile a seguito del raggiungimento della maggiore età e dell'indipendenza economica da parte dei figli, si tradurrebbe in una sostanziale espropriazione del diritto di proprietà, tendenzialmente per tutta la vita del coniuge assegnatario, in danno del contitolare.»: Cass. civ., sez. I, 26 gennaio 2006, n. 1545.).

Tale finalità permane nella nuova disciplina: l'art. 155 *quater* comma 6 c.c. dispone che «il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli. Dell'assegnazione il giudice tiene conto nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori considerato l'eventuale titolo di proprietà...». In linea generale quindi la assegnazione della casa familiare spetta al genitore presso il quale il figlio è prevalentemente domiciliato e l'arricchimento economico derivante dal provvedimento viene valutato incidendo sull'*an* ed il *quantum* del contributo al mantenimento del coniuge cui è attribuito il diritto di godimento dell'immobile. L'interesse che si persegue è quindi l'interesse del figlio al mantenimento dell'originario habitat familiare, onde non subire, oltre la scissione del rapporto parentale anche l'allontanamento dal c.d. "nido" («L'assegnazione, in sede di divorzio, della casa familiare, ex art. 6, comma 6, l. 1° dicembre 1970, n. 898, nel testo introdotto dall'art. 11, l. 6 marzo 1987, n. 74, all'ex coniuge con cui convivono i figli maggiorenni, non ancora economicamente indipendenti, comporta il conferimento all'assegnatario di un diritto personale di abitazione; tale norma, che ha natura eccezionale e si fonda sulla necessità di conservare l'*habitat* domestico, inteso come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime ed articola la vita della famiglia, manifestamente non si pone in contrasto con gli art. 3 e 24 Cost., attesa la posizione differenziata dei coniugi per effetto della convivenza dei figli con uno di loro e la possibilità che la legge apponga limiti alla proprietà privata allo scopo di assicurarne la funzione sociale.»: Cass. civ., sez. I, 11 dicembre 1992, n. 13126). Tale interesse cede tuttavia nella configurazione di legge, al diritto di proprietà, qualora il genitore assegnatario conviva *more uxorio* o celebri nuove nozze. Tale disposto crea quindi una assoluta disparità di trattamento irragionevole, tra figli di genitori separati/ divorziati a seconda che il proprio genitore intraprenda o meno una stabile convivenza con un nuovo partner, in un ordinamento nel quale la legittimità del divorzio (e di conseguenza la legittimità di un secondo matrimonio) risale agli anni settanta. In tal senso si crea un contrasto con l'art. 3, comma 2 Cost. ovvero sia col principio di uguaglianza sostanziale che impone che sia data identica tutela a situazioni identiche: nel caso di specie il figlio di genitore separato o divorziato ha sempre

il medesimo interesse al mantenimento della propria abitazione familiare a prescindere dalle vicende successive e dalle scelte di vita del genitore col quale convive. D'altra parte la limitazione al diritto di proprietà dell'altro genitore è pienamente attuata anche nell'attuale assetto normativo, laddove è tutt'ora prevista la assegnazione della casa familiare al genitore domiciliatario (non convivente o non nuovamente sposato) in attuazione della funzione sociale della proprietà privata (sancita dall'art. 42, comma 2 Cost.). Appare pertanto irragionevole privilegiare il diritto di proprietà del genitore non domiciliatario di prole solo nel caso di nuovo matrimonio o nuova convivenza del genitore domiciliatario (senza tenere in conto della portata pratica di tale disposizione che imporrà subprocedimenti all'interno dei procedimenti di separazione o divorzio, che si vogliono rapidi per intuitibili esigenze di certezza dei rapporti familiari) in ulteriore contrasto con l'art. 29 Cost. che riconosce la libertà di matrimonio, libertà che potrebbe venire compressa da valutazioni relative alla perdita della abitazione familiare. Gli abusi che sicuramente sono rinvenibili nella pratica, relativi al mantenimento della assegnazione laddove in concreto non ve ne sia la necessità per le più varie ragioni che possono presentarsi nella pratica, potrebbero trovare adeguata soluzione nella previsione di un potere discrezionale del Giudice della separazione o del divorzio, nel disporre la revoca della assegnazione, e non nella imposizione come ora previsto

di una automatica revoca conseguente alla oggettività di una convivenza.

Deve pertanto sollevarsi questione di costituzionalità dell'art. 155 *quater* c.c. in combinato disposto con l'art. 4 l. 54/2006 nella parte in cui impone al Giudice la revoca della assegnazione della casa familiare al genitore affidatario o domiciliatario di prole minorenni o maggiorenne ma non economicamente indipendente nel caso in cui conviva *more uxorio* o contragga nuovo matrimonio, per contrasto col disposto dell'art. 3, comma 2 Cost e 29 Cost..

P.Q.M.

Ritenutane la rilevanza e la non manifesta infondatezza, rimette alla Corte Costituzionale la questione di legittimità costituzionale dell'art. 155 *quater*, I comma c.c. in combinato disposto coll'art. 4 l. 54/2006 nella parte in cui prevede nel caso di divorzio, che il nuovo matrimonio contratto dal genitore affidatario o domiciliatario di prole minorenni o maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, comporti la revoca del diritto di godimento della casa familiare, per contrasto con gli artt. 3, e 29 della Costituzione. Sospende il giudizio e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale. Ordina che la presente ordinanza sia notificata a cura della cancelleria alle parti, al Pubblico Ministero ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.
... *Omissis*...

III

TRIBUNALE DI FIRENZE, decreto 16 maggio 2007 - Pres. Aloisio - Est. Governatori

Separazione tra coniugi - Modifica delle condizioni - Assegnazione della casa familiare.
(c.c. artt. 155 *quater*; Cost. artt. 3 e 30)

Deve operarsi una interpretazione costituzionalmente orientata della norma dell'art. 155 *quater*, alla luce degli artt. 3 e 30 Cost., in ragione dei quali è evidente che laddove alla instaurazione di una convivenza nella casa coniugale da parte dell'assegnataria si facesse conseguire la revoca *tout court* dell'assegnazione, si vanificherebbe, quale sorta di sanzione per il genitore assegnatario, il diritto proprio della prole a mantenere la preesistente organizzazione che trova nella casa familiare il suo momento di aggregazione ed unificazione, con una ingiustificata disparità di trattamento, e deteriore tutela, rispetto ai minori i cui genitori non intraprendano alcuna convivenza.

... *Omissis* ...

Con ricorso depositato il 31 marzo 2006 L. T. adiva il Tribunale di Firenze esponendo di essere separata dal marito C. F. B. sulla base di decreto di omologa della separazione consensuale tra le parti del 16 giugno 2004; che i tre figli (nati nel 1987, nel 1990 e nel 1994) in tale sede erano stati affidati alla madre, alla quale era stata assegnata la casa coniugale, e a carico del padre era stato posto un contributo di 330 per il mantenimento

di ciascun figlio; che dopo la separazione la figlia A., nata nel 1990, aveva deciso di andare ad abitare con il padre nella casa della nonna paterna posta in *** via *** n. *; che nell'ottobre 2003 la ricorrente aveva acquistato una attività commerciale, ottenendo a tal fine un finanziamento dalla Cassa di Risparmio e un prestito dal proprio padre, e, sperando di sostenersi con tale attività non aveva chiesto alcun contributo; che per contro tale attività si era rivelata fallimentare tanto che

aveva ceduto l'attività, e il prezzo era stato pagato in parte con accollo della cambiali da lei non ancora pagate, mentre la somma residua non era sufficiente a coprire i debiti, cosicché si trovava priva di mezzi di sostentamento; che il marito era titolare di una ditta che gli consentiva di realizzare un reddito alto.

Tanto premesso chiedeva al Tribunale di disporre l'affidamento della figlia minore A. al padre; di porre a carico dello stesso un assegno in favore della moglie di 500 mensili, e l'aumento del contributo per la figlia S. ad 450.

Si costituiva C.F.B. ed esponeva che il figlio A. era divenuto autosufficiente ed aveva lasciato la casa coniugale; che la figlia A. S. era andata a vivere con il padre, e la signora T. aveva iniziato una stabile convivenza con il sig. L., che risiedeva nella casa coniugale di proprietà di entrambi i coniugi. Negava che la ricorrente avesse diritto all'assegno di mantenimento, poiché la convivenza aveva le caratteristiche della stabilità (essendo il medesimo rapporto che era stato la causa della separazione), e deduceva che le proprie condizioni non erano rosee avendo per contro un reddito modesto, che non gli consentiva neppure di pagare le somme dovute all'INPS e spesso era in ritardo nel pagamento delle rate dei due mutui contratti per l'acquisto della casa, e provvedeva in via esclusiva alle esigenze della figlia A.. Concludeva per il rigetto della domanda di assegno per la moglie, e di aumento del contributo per la figlia, e chiedeva l'affidamento della figlia S.A.; la revoca del contributo per il figlio A. e la revoca della assegnazione della casa coniugale alla ricorrente, con conferma delle ulteriori condizioni della separazione.

...*Omissis* ...

6. Con riferimento alla domanda di revoca dell'assegnazione della casa coniugale avanzata dal resistente il Tribunale ritiene superfluo accertare se perduri o meno la convivenza tra la ricorrente e il sig. L. (e dunque sono superflue le prove al riguardo). Premesso che egli risultava iscritto anagraficamente presso la casa familiare abitata dalla signora, mentre attualmente ha trasferito l'iscrizione anagrafica, deve osservarsi che il resistente non ha chiesto alcun mutamento dell'affidamento della figlia AA., che resta pertanto affidata in via esclusiva alla madre (e senza che vi sia luogo ad alcun provvedimento ufficioso da parte del Tribunale in difetto di domanda in punto di affidamento). Va quindi osservato che sebbene l'art. 155 *quater* c.c. disponga che "il diritto al godimento della casa familiare viene meno nel caso che l'assegnatario ...conviva *more uxorio*", tuttavia tale norma deve essere logicamente letta alla luce del principio posto dallo stesso art. 155 *quater* c.c. per il quale "il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli". Né può omettersi di operare una interpretazione della norma costituzionalmente orientata alla luce degli artt. 3 e 30 della costituzione, in ragione dei quali è evidente che laddove alla instaurazione di una

convivenza nella casa coniugale da parte dell'assegnataria si facesse conseguire la revoca *tout court* dell'assegnazione, si vanificherebbe, quale sorta di sanzione per la madre, il diritto proprio della minore a mantenere la preesistente organizzazione che trova nella casa familiare il suo momento di aggregazione ed unificazione, con una ingiustificata disparità di trattamento, e peggiore tutela, rispetto ai minori i cui genitori non intraprendano alcuna convivenza. Ciò implica che quand'anche si disponesse la revoca dell'assegnazione della casa familiare nell'ipotesi in cui risultasse provata l'instaurazione e la permanenza di una convivenza, si dovrebbe in seguito procedere ad assegnare la casa tenendo prioritariamente conto dell'interesse della prole, ciò che implica che la norma debba essere letta, alla luce dei sopra richiamati principi, nel senso che ove nella casa coniugale venga instaurata una convivenza, si debba unicamente procedere ad una nuova e compiuta valutazione sul permanere o sull'esistenza dei presupposti per l'assegnazione. Nel caso di specie mentre la figlia A. S. si è già radicata nell'abitazione paterna, la figlia AA., che è la minore, è per contro radicata nella casa familiare unitamente alla madre, alla quale è affidata in via esclusiva, e nessun pregiudizio si assume che le sia derivato o le possa derivare dalla convivenza intrapresa dalla madre (che la stessa assume essere cessata), tanto che il resistente ha dichiarato al collegio di essere disponibile a rinunciare alla domanda di revoca dell'assegnazione. Ne consegue che nell'interesse precipuo di AA. debba essere mantenuta l'assegnazione alla madre della casa coniugale, provvedimento che peraltro completava l'equilibrio economico prescelto dalle parti al momento della separazione, e mantiene l'assetto complessivamente valutato dalle parti corrispondente all'interesse dei membri della famiglia divisa.

...*Omissis*

LE NUOVE CAUSE DI ESTINZIONE DELL'ASSEGNAZIONE DELLA CASA FAMILIARE AL VAGLIO DEL GIUDICE DELLE LEGGI

di Mauro Paladini

Alcuni giudici di merito hanno deciso di sottoporre al vaglio della Corte Costituzionale la legittimità dell'art. 155 quater c.c., nella parte in cui prevede l'estinzione del diritto al godimento della casa familiare nel caso in cui il genitore assegnatario contragga nuovo matrimonio o instauri una convivenza more uxorio. Secondo altre pronunce, invece, la norma è suscettibile di una lettura "costituzionalmente orientata", tale da far prevalere sempre, nel caso concreto, l'interesse dei figli alla conservazione dell'habitat domestico. Per la valutare la fondatezza delle diverse interpretazioni, occorre esaminare la ratio dell'istituto alla luce della riforma e della precedente evoluzione giurisprudenziale.

1. Le origini dell'assegnazione della casa familiare, la ratio di tutela dell'interesse dei figli e la natura «eccezionale» dell'istituto

Giunge all'attenzione della Corte Costituzionale la questione di legittimità concernente la norma dell'art. 155 quater c.c., che (recentemente introdotta dall'art. 1, comma 2, legge 8 febbraio 2006 n. 54 (*Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli*)) (detta una nuova regolamentazione dell'istituto dell'assegnazione della casa familiare nelle vicende di crisi della famiglia o della relazione tra i genitori (separazione personale, divorzio, annullamento del matrimonio, cessazione della convivenza)).

In particolare, il profilo oggetto di censura da parte delle ordinanze di rimessione concerne le cause di estinzione costituite dalla convivenza *more uxorio* o dal nuovo matrimonio rispettivamente instaurata o contratto dall'assegnatario della casa familiare.

Appare certamente chiara la logica che ha mosso il legislatore nella configurazione della disciplina in esame: posto che la ratio dell'assegnazione della casa familiare consiste (per giurisprudenza consolidata (nella «finalità di assicurare una pronta e convivente sistemazione dei minori con l'affidatario, di impedire che essi, oltre al trauma della separazione dei genitori, abbiano a subire anche quello dell'allontanamento dall'ambiente in cui vivono e, infine, di favorire la continuazione della convivenza tra loro, evitando, per quanto è possibile, di separarli» (1)), nel momento in cui la dinamica delle relazioni interpersonali tra genitori e figli si arricchisce e si amplia in conseguenza di un nuovo matrimonio o della convivenza *more uxorio* del genitore assegnatario, vengono meno le ragioni del provvedimento di assegnazione e il nuovo nucleo di famiglia o convivenza "ricomposta" non potrà beneficia-

re, per il soddisfacimento delle proprie esigenze abitative, dell'immobile appartenente (2) (in tutto o in parte) all'altro genitore.

Si tratta di un'impostazione logica che (per quanto criticata e, come può rilevarsi, addirittura censurata da alcuni giudici sul piano della legittimità costituzionale (è munita di coerenza e, soprattutto, pare corrispondere alla natura dell'istituto dell'assegnazione della casa familiare, così come originariamente concepito dal legislatore e successivamente conformato da una copiosa giurisprudenza).

Com'è noto, prima dell'entrata in vigore della riforma del diritto della famiglia, era controverso se il giudice potesse disporre l'assegnazione della casa familiare nell'ambito della separazione personale dei coniugi. A fronte di pronunce (3) che avevano ritenuto preclusiva di tale possibilità la carenza di un apposito dato normativo, altre (4) avevano affermato il potere del giudice di costituire, in favore della prole, un diritto di abitazione nella casa familiare. In tali ultimi casi, peraltro, il fondamento del diritto all'assegnazione della casa familiare era stato individuato in una sorta di "diritto della famiglia" avente ad oggetto la casa in cui sia svolta la comune convivenza: le ricostruzioni giuridiche, a tal fine, si fondavano sulla configurazione della "famiglia" come soggetto effettivo titolare del diritto (reale o personale) sull'immobile, rispetto al quale il genitore assegnatario "subentrava" per l'attuazione dei medesimi interessi riconducibili in precedenza all'intera comunità familiare (5).

Introdotta nel Codice Civile la previsione dell'assegnazione al coniuge affidatario della prole, la giurisprudenza prevalente (con il costante avallo delle Sezioni (6)) ha affermato la natura "eccezionale" dell'isti-

Note:

(1) Così, Cass., sez. un., 23 aprile 1982 n. 2494, in *Foro it.* 1982, I, c. 1895, con nota di A. Jannarelli.

(2) A titolo di proprietà, di comproprietà o di diritto personale di godimento.

(3) Cass. 30 ottobre 1951 n. 2612, *Giur. compl. Cass. Civ.*, 1951, III, 892; Cass. 20 gennaio 1964 n. 122, in *Foro it.*, 1964, I, 421, con nota critica di Morello). Nello stesso senso, in dottrina, Azzolina, *La separazione personale*, Torino, 1966, 166.

(4) Cass. 14 gennaio 1953 n. 95, in *Mass. Foro it.*, 1953, 22; Trib. Milano 30 giugno 1950, in *Foro Pad.*, 1951, I, 196.

(5) Si vedano, sul punto, i precisi riferimenti dottrinali e giurisprudenziali contenuti in Zatti-Mantovani, *La separazione personale*, Padova, 1983, 255.

(6) Cass., sez. un., 23 aprile 1982 n. 2494, in *Foro it.* 1982, I, c. 1895, con nota di A. Jannarelli; Cass., sez. un., 28 ottobre 1995, n. 11297, *Nuova giur. civ. comm.*, 1996, I, 517, con nota di E. Quadri. Anche in (segue)

tuto, escludendo la sua applicazione in funzione del mantenimento del coniuge debole e ribadendo l'esclusiva finalità protettiva degli interessi della prole.

Parimenti in coerenza con la predetta natura eccezionale della limitazione dei diritti del coniuge proprietario o locatario della casa familiare, da un lato il legislatore ritenne indispensabile introdurre una norma (7) che espressamente sancisse il potere giudiziale di assegnazione nel caso di immobile detenuto a titolo di locazione, dall'altro la giurisprudenza si consolidò nel qualificare come "diritto personale di godimento" la posizione giuridica del coniuge assegnatario (8) (prima ancora che intervenisse, sul punto, il definitivo chiarimento del legislatore (9)).

Con riguardo, in particolare, alla stessa nozione di «casa familiare», la giurisprudenza ha limitato l'applicazione dell'istituto ai soli casi di riscontrata continuità nell'ambiente domestico inteso come centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare, escludendo che di casa familiare si possa parlare con riferimento al mero luogo "fisico" di collocamento della residenza dei figli. In coerenza con tale ineccepibile assunto, la Suprema Corte (10) ha statuito, ad esempio, che «l'assegnazione della casa familiare non può trovare applicazione quando il nucleo familiare formato dal coniuge assegnatario e dai figli abbia perso la propria identità originaria, come nel caso di formazione di un aggregato familiare da parte del figlio convivente con il coniuge assegnatario, comportante l'ingresso di persone estranee e il prevalente interesse di sopravvivenza del nuovo nucleo rispetto a quello originario».

In una successiva pronuncia (11), è stato parimenti ritenuto che «l'istituto [dell'assegnazione della casa familiare] presuppone indefettibilmente la persistenza, al momento della separazione dei coniugi, di una casa coniugale nell'accezione di centro degli affetti e degli interessi della vita familiare; pertanto, ove manchi tale presupposto, per essersi i figli già irrimediabilmente sradicati dal luogo in cui si svolgeva la esistenza della famiglia, non v'è luogo per l'applicazione dell'istituto in questione».

In definitiva - come emerge anche da ulteriori e coerenti pronunce (12) - può affermarsi che l'assegnazione della casa familiare non è un istituto funzionale a risolvere le difficoltà o le contingenti esigenze abitative del nucleo familiare così come ridotto in seguito alla crisi della relazione affettiva tra i genitori, ma mira all'esclusivo scopo di preservare, per quanto possibile, la continuità del contesto ambientale in cui sono collocati i figli, affinché questi ultimi non subiscano, come conseguenza della separazione dei genitori, l'automata estromissione dai loro luoghi di vita, ovvero il ricatto affettivo da parte del genitore (proprietario o locatario) che quella stabilità di collocamento potrebbe in via esclusiva altrimenti garantire.

2. L'assegnazione della casa familiare nell'affidamento condiviso: continuità e novità

Il nuovo art. 155 *quater* c.c. è un dato normativo perfettamente coerente con tale evoluzione concettuale e applicativa e ribadisce, pertanto, la necessità di garantire l'interesse dei figli a conservare l'ambiente domestico in cui si è svolta la loro esistenza fino alla disgregazione dell'unità della famiglia. Sul piano sistematico, la norma consente di ritenere che, anche nel caso di affidamento condiviso, il giudice ha il potere-dovere di determinare una localizzazione prevalente della vita della prole, a tutela della quale egli provvede ad assegnare la casa familiare al coniuge con il quale i figli (secondo il piano di affidamento predisposto nel provvedimento giudiziario (debbano intrattenere più stabili e frequenti relazioni).

Come è stato rilevato (13) già nell'immediatezza della sua entrata in vigore, l'art. 155 *quater* c.c. fornisce una chiave interpretativa dello stesso principio generale dell'affidamento condiviso, che non può implicare (proprio per quelle ragioni di tutela della serenità e stabilità affettiva della prole, che devono orientare la determinazione delle modalità di attuazione del *diritto di mantenere un rapporto equilibrato e*

Note:

(continua nota 6)

seguito all'entrata in vigore delle l. 8 febbraio 2006 n. 54, la Suprema Corte ha ribadito che «l'assegnazione della casa familiare, essendo finalizzata alla esclusiva tutela della prole e dell'interesse di questa a permanere nell'ambiente domestico in cui è cresciuta, non può essere disposta in sostituzione, o quale componente, dell'assegno di mantenimento o divorzile, allo scopo di sopperire alle esigenze economiche del coniuge più debole, al soddisfacimento delle quali sono destinati unicamente gli assegni sopra indicati» (Cass., sez. I, 22 marzo 2007 n. 6979). In senso contrario, ma con motivazione poco condivisibile e che comunque non dà conto dello stato della giurisprudenza, Trib. Viterbo 12 ottobre 2006, in questa *Rivista*, 2007, 371, con nota di M. Acierio, e in *Corr. Merito*, 2007, 313, con note di L.C. Natali e M. Paladini.

(7) Art. 6, l. 27 luglio 1978 n. 392. I commi 2 e 3 della norma stabiliscono che «In caso di separazione giudiziale, di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili dello stesso, nel contratto di locazione succede al conduttore l'altro coniuge, se il diritto di abitare nella casa familiare sia stato attribuito dal giudice a quest'ultimo. In caso di separazione consensuale o di nullità matrimoniale al conduttore succede l'altro coniuge se tra i due si sia così convenuto».

(8) Così, ad esempio, Cass. 16 ottobre 1985 n. 5082, in *Foro it.*, 1986, I, 1317. Per gli ulteriori riferimenti dottrinali e giurisprudenziali, cfr. recentemente F. Ferrara, *Casa coniugale e ripartizione delle spese relative all'immobile assegnato*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2007, II, 255 ss.

(9) La legge di riforma del divorzio, infatti, introdusse il comma 6 all'art. 6 della l. n. 898/70, che contiene il rinvio all'art. 1599 c.c. e, pertanto, a una norma in tema di locazione, che elimina ogni dubbio circa la equiparazione del diritto del coniuge assegnatario a quello di soggetto titolare di diritto personale di godimento.

(10) Cass., sez. I, 17 luglio 1997 n. 6559.

(11) Cass., sez. I, 9 settembre 2002 n. 13065.

(12) Nello stesso si veda, altresì, Cass., sez. I, 20 gennaio 2006, n. 1198.

(13) P. Schlesinger, *L'affidamento condiviso è diventato legge! Provvedimento di particolare importanza, purtroppo con inconvenienti di rilievo*, in *Corr. Giur.*, 2006, 3, 304.

continuativo con ciascuno dei genitori (art. 155, comma 1) (l'incerto e continuo "peregrinare" del figlio tra le rispettive abitazioni dei genitori stessi, ma comporta la determinazione della «residenza» del minore e, pertanto, la necessità di garantire il godimento della casa familiare al genitore che col figlio conviva nella medesima abitazione).

L'affidamento condiviso, quindi, non soltanto non restringe le potenzialità di applicazione dell'istituto dell'assegnazione della casa familiare, ma addirittura le amplia. Non può escludersi, ad esempio, che l'affidamento condiviso possa comportare l'assegnazione di più di una casa familiare, nel caso in cui, ad esempio, i genitori abbiano la possibilità di risiedere in distinti immobili entrambi detenuti dai medesimi, prima della separazione, in proprietà (esclusiva o comune) o in locazione: in tal caso, il giudice potrebbe assegnare un primo immobile all'uno e il secondo all'altro, sempre in funzione e a tutela dell'interesse dei figli ad attuare il diritto all'abitazione in luoghi già precedentemente vissuti come ambiente familiare.

Ma proprio in considerazione della descritta *ratio* dell'istituto, può comprendersi come il legislatore abbia ritenuto di prevedere una serie di ipotesi nelle quali l'ambiente familiare antecedente alla disgregazione della convivenza tra i genitori debba ritenersi irrimediabilmente mutato, al punto da non giustificare più il sacrificio del diritto (reale o personale) di cui è titolare il coniuge non assegnatario.

Non v'è dubbio, invero, che la fine di una convivenza familiare o *more uxorio* pone un oggettivo problema abitativo per il coniuge (o il convivente) che debba abbandonare la casa "familiare" e trasferirsi presso altra residenza. In mancanza di figli, il conflitto tra le esigenze abitative degli ex-conviventi (includendo in tale ampia nozione anche i coniugi che, prima della separazione, coabitavano) deve essere risolto a favore di colui che sia titolare del diritto sull'immobile. In presenza di figli, invece, il conflitto può essere risolto a vantaggio del coniuge non titolare di alcun diritto, il quale però, in quanto affidatario o beneficiario di più lunghi periodi di permanenza con la prole o in figli maggiorenni economicamente non autosufficienti, permane all'interno della casa familiare in funzione di quell'interesse dei figli al mantenimento dell'ambiente domestico.

Mediante la previsione dell'estinzione del diritto di abitare la casa familiare in caso di convivenza *more uxorio* del genitore assegnatario, il legislatore ha inteso sottolineare la strumentalità dell'assegnazione alla sola realizzazione dell'interesse dei figli al mantenimento del pregresso ambiente domestico, allo scopo di evitare che l'assegnazione dell'immobile rappresenti la realizzazione dell'esigenza abitativa di un soggetto - come il convivente del coniuge assegnatario (portatore di un interesse affettivo potenzialmente in contrasto con il diritto del figlio «...di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno [dei genitori]».

Ma non può escludersi che le nuove cause di estinzione trovino un ulteriore fondamento in un aspetto non sempre sufficientemente esaminato in sede interpretativa e applicativa. Le norme in punto di "accordi tra i coniugi" (art. 155, commi 2 e 4, c.c.) e di mediazione familiare (art. 155 *sexies*, comma 2, c.c.) dimostrano che, nello spirito dell'affidamento condiviso, deve auspicarsi che i coniugi separati possano reciprocamente concedersi la presenza all'interno delle rispettive abitazioni, affinché il diritto del minore al rapporto equilibrato e continuativo con ciascun genitore possa trovare ancora attuazione, sia pure occasionale (14), nel medesimo contesto ambientale ove si svolgeva la vita familiare.

3. L'assegnazione della casa familiare come strumento "indiretto" di realizzazione dell'esigenza abitativa del genitore assegnatario o di eventuali terzi

Pur essendo pacifico che l'istituto risponda all'interesse dei figli, non può essere posto in dubbio che, in via indiretta, l'assegnazione della casa familiare realizzi il soddisfacimento dell'esigenza abitativa anche del genitore al quale il giudice abbia attribuito il diritto di abitazione. Egli - in caso di prole minorenni - è, inoltre, l'unico titolare della facoltà di ammettere o escludere eventuali terzi all'interno dell'immobile, concedendo, ad esempio, o negando ospitalità a parenti, amici, ecc.

Non può escludersi, ad esempio, che il genitore assegnatario decida di ospitare all'interno dell'immobile assegnato il proprio genitore, un altro prossimo congiunto, un amico, ecc. Tale decisione determinerebbe il soddisfacimento dell'esigenza abitativa anche del soggetto ospitato, ma la legge continua ad attribuire, in tal caso, la prevalenza all'interesse dei figli al mantenimento dell'ambiente domestico costituito dalla casa familiare, salva una diversa decisione del giudice dinanzi al quale l'altro genitore dimostri l'esistenza di un pregiudizio a carico dei figli come conseguenza della decisione dell'assegnatario di estendere l'ambito soggettivo dei beneficiari del godimento dell'immobile.

Il genitore assegnatario, pertanto, è il vero responsabile della continuità dell'ambiente familiare in cui prosegue la vita dei figli, potendo egli accogliere stabilmente in casa persone diverse dall'originario nucleo familiare e determinare così l'effettivo stravolgimento del precedente ambiente familiare.

In mancanza di ogni limite legislativo all'esercizio della facoltà di estendere o ridurre la comunità familiare convivente (15), resta al giudice il potere di valutare

Note:

(14) Si pensi all'opportunità che i genitori siano entrambi presenti in occasione di ricorrenze, festività civili o religiose, ecc.

(15) Per un esempio di "riduzione", si pensi all'ipotesi del coniuge assegnatario che rappresenti al genitore dell'altro coniuge, già convivente col nucleo familiare, il proposito di escluderlo dalla casa familiare.

l'ingresso di nuovi soggetti all'interno della casa familiare come circostanza idonea a determinare una revisione del provvedimento di assegnazione (art. 710 c.p.c.).

Anche l'estensione al convivente *more uxorio* del godimento dell'immobile oggetto di assegnazione alla stregua di "casa familiare" rientrava, prima della recente riforma, tra le decisioni discrezionali (ma comunque sindacabili) del genitore assegnatario, che assumeva direttamente, in tal modo, il rischio di compiere la radicale trasformazione dell'ambiente familiare, che avrebbe potuto legittimare la richiesta di revoca del provvedimento di assegnazione da parte del genitore titolare del diritto reale o personale sul bene.

Il nuovo art. 155 *quater* c.c. contiene una predeterminazione legislativa di un'ipotesi "tipica" di mutamento del precedente ambiente familiare, in quanto sancisce l'estinzione del diritto di godimento in ipotesi di matrimonio dell'assegnatario o convivenza *more uxorio*. In presenza, quindi, dell'estensione del godimento dell'immobile in favore del coniuge o del convivente *more uxorio* dell'assegnatario, il conflitto tra i diversi interessi dei soggetti coinvolti è risolto legislativamente in favore del coniuge proprietario o locatario, in conseguenza del venir meno di quella continuità di ambiente domestico, che aveva originariamente giustificato l'assegnazione, dovuto alla presenza nell'immobile di una figura potenzialmente "alternativa" - sul piano affettivo - a quella dell'altro genitore.

4. Le cause di estinzione dell'assegnazione sono incostituzionali?

Al quesito risponderà, ovviamente, la Corte Costituzionale e, per il rispetto che si deve al Giudice delle Leggi, le presenti considerazioni non intendono anticipare o predire la prossima valutazione di legittimità. Sia consentito, tuttavia, svolgere alcune brevi osservazioni sulla presunta contraddizione tra la norma in esame e i parametri costituzionali prescelti dai giudici a *quibus*.

Viene in rilievo, anzitutto, l'art. 3 Cost. alla stregua del quale - ad avviso del Trib. Firenze 13 gennaio 2007 - emergerebbe una "assoluta disparità di trattamento irragionevole, tra figli di genitori separati/divorziati a seconda che il proprio genitore intraprenda o meno una stabile convivenza con un nuovo partner", posto che "il figlio di genitore separato o divorziato ha sempre il medesimo interesse al mantenimento della propria abitazione familiare a prescindere dalle vicende successive e dalle scelte di vita del genitore col quale convive". Appare possibile replicare, invero, che il principio di eguaglianza sostanziale può essere invocato, per l'appunto, ove sussistano situazioni identiche o anche soltanto analoghe. Nel caso di specie, al contrario, la presenza stabile della nuova figura del coniuge del genitore o del convivente rende del tutto diverso l'ambiente familiare, che non può più essere ricondotto, sul piano strutturale, a quel "centro di affetti e di vita fami-

liare" che aveva costituito il presupposto dell'assegnazione. Da questo punto di vista, dunque, non può parlarsi di "disparità di trattamento tra la prole di un genitore assegnatario che non abbia contratto nuove nozze o iniziato una convivenza e quella di un genitore che abbia optato per una nuova unione" (16), in quanto le due situazioni non appaiono raffrontabili in relazione al presupposto dell'assegnazione, costituito dalla permanenza delle caratteristiche della "casa familiare" rispetto al tempo antecedente alla crisi della famiglia.

Enfatica, poi, risulta la censura alla norma nella misura in cui essa farebbe "gravare sui figli le conseguenze pregiudizievoli delle scelte esistenziali dei loro ascendenti" (17): occorrerebbe domandarsi, invero, se ciò non si verifici frequentemente, invero, nella dinamica delle relazioni familiari e se la stessa pregressa decisione di separazione, divorzio o rottura della convivenza non abbia fatto patire ai figli "...le conseguenze pregiudizievoli delle scelte esistenziali dei loro ascendenti".

Neppure risulta convincente il richiamo all'art. 2 Cost., invocato dal Tribunale di Busto Arsizio sotto il profilo del presunto contrasto tra la fattispecie di estinzione dell'assegnazione e «...la libertà di contrarre matrimonio o di convivere *more uxorio* di fronte alla prospettiva sicura di perdere il godimento della casa coniugale, con la conseguente determinazione di un documento anche a carico dei figli». La medesima censura è sviluppata dal Tribunale di Firenze con riferimento all'art. 29 Cost., che - come si legge nell'ordinanza - «riconosce la libertà di matrimonio, libertà che potrebbe venire compressa da valutazioni relative alla perdita della abitazione familiare». Si tratta di una preoccupazione invero eccessiva, posto che la libertà di contrarre matrimonio non può essere intesa come totale assenza di conseguenze giuridiche ed economiche della propria scelta di vita. L'ordinamento è costellato di previsioni nelle quali al matrimonio corrisponde la perdita di un diritto: si pensi, ad esempio, agli artt. 5, comma 10, 9, comma 2, 9 *bis* e 12 *bis* della legge n. 898/70, che precludono un'ampia gamma di diritti al coniuge divorziato che sia passato a nuove nozze e che pure non risultano essere state mai censurate sotto il profilo della presunta violazione della libertà matrimoniale.

Del resto, la decisione di contrarre matrimonio è naturalmente connessa a mutamenti non solo giuridici, ma financo delle proprie abitudini e, spesso, proprio della residenza familiare, né alcuno ha mai ritenuto di affermare che la libertà matrimoniale comporti - sia consentito il paradossale esempio - il "diritto" di uno o di entrambi i nubendi a permanere all'interno delle ri-

Note:

(16) Così, Trib. Busto Arsizio 25 ottobre 2006, *supra*.

(17) Così, Trib. Busto Arsizio 25 ottobre 2006, *cit*.

spettive case familiari ove convivano con i genitori o altri parenti.

Infine, il richiamo all'art. 30 Cost. da parte del Tribunale di Busto Arsizio pretenderebbe di vincolare il *quomodo* dell'adempimento del dovere di mantenimento dei figli, quasi che, secondo la Carta Costituzionale, il mantenimento dei figli debba attuarsi necessariamente mediante l'assegnazione della casa familiare - e non invece nelle forme del versamento del contributo economico - anche nel caso in cui quella "casa" non rappresenti più il «centro di affetti, di interessi e di consuetudini di vita, che contribuisce in misura fondamentale alla formazione armonica della personalità del figlio» (18).

5. L'interpretazione "costituzionalmente orientata" dell'art. 155 *quater* c.c.

In alternativa alla rimessione alla Corte Costituzionale, il decreto del Tribunale di Firenze in data 16 maggio 2007 - in conformità all'orientamento già accolto da Trib. Napoli 9 novembre 2006 (19) - ritiene che l'art. 155 *quater* c.c. già possa essere interpretato in conformità alle norme costituzionali ponendo in ogni caso l'interesse del figlio alla permanenza nel godimento della casa familiare. Ad avviso, infatti, di tale diverso Collegio del tribunale fiorentino, «quand'anche si disponesse la revoca dell'assegnazione della casa familiare nell'ipotesi in cui risultasse provata l'instaurazione e la permanenza di una convivenza, si dovrebbe in seguito procedere ad assegnare la casa tenendo prioritariamente conto dell'interesse della prole, ciò che implica che la norma debba essere letta, alla luce dei sopra richiamati principi, nel senso che ove nella casa coniugale venga instaurata una convivenza, si debba unicamente procedere ad una nuova e compiuta valutazione sul permanere o sull'esistenza dei presupposti per l'assegnazione».

La soluzione interpretativa si lascia preferire alle censure di incostituzionalità sul piano della maggiore duttilità rispetto al caso concreto, ma rischia di risolversi in una criptica *interpretatio abrogans* della causa di estinzione, là dove i giudici dovessero orientarsi a ritenere che l'interesse della prole renda *in ogni caso* irrilevante il nuovo matrimonio o la nuova convivenza del genitore assegnatario. Sussiste, cioè, il rischio che la valutazione giudiziale si sovrapponga *in toto* a quella del legislatore che - per le ragioni esposte - ha individuato nella formazione del nuova comunità affettiva una causa tipica di irreversibile trasformazione del «centro di affetti, di interessi e di consuetudini di vita» nel quale si era svolta la vita del nucleo familiare successivamente disgregatosi.

L'interpretazione "costituzionalmente orientata", inoltre, contiene il germe della possibile formazione di prassi applicative diversificate a seconda degli uffici giudiziari o, addirittura, della differente sensibilità dei magistrati all'interno dello stesso ufficio. Da questo punto

di vista, la rimessione della questione alla Corte Costituzionale consentirà di ottenere una statuizione che, o per legge o per autorevolezza del *decisum*, finirà (auspicabilmente) col rendere uniformi e prevedibili le decisioni giudiziarie.

6. Conclusioni

Per riflettere sulla *ratio*, sui limiti applicativi e sulla costituzionalità delle nuove cause di estinzione del diritto all'assegnazione della casa familiare, occorre rifuggire dal pregiudizio che la nuova norma rappresenti una misura "punitiva" nei confronti della decisione del coniuge separato o divorziato di intraprendere nuove relazioni affettive o matrimoniali.

Ancor meno auspicabile sarebbe che l'interpretazione della norma venisse collocata nel contesto dell'attuale dibattito culturale e politico sulle convivenze diverse dal matrimonio e sull'opportunità di una loro regolamentazione legislativa. Deve ricordarsi, a tale proposito, che la norma trova identica applicazione anche nel caso in cui il già convivente, affidatario collocatario prevalente della prole, decida di contrarre matrimonio con un terzo e di stabilire la residenza della "nuova" famiglia all'interno dell'immobile oggetto di assegnazione in seguito alla rottura della precedente convivenza *more uxorio*. Si tratta di una norma, in sostanza, "politica-mente neutra", né a favore né contro le convivenze diverse dal matrimonio.

Con l'art. 155 *quater* c.c., il legislatore non ha neppure inteso disincentivare - in seguito alla separazione (e, a *fortiori*, in seguito al divorzio o all'annullamento del matrimonio) - nuove dinamiche di relazioni affettive che coinvolgano anche i figli, i quali possono certamente instaurare contatti e vincoli affettivi con i nuovi compagni o coniugi dei genitori: ciò che il legislatore ha unicamente precluso è la circostanza che tali nuove situazioni possano avere come luogo di svolgimento l'immobile già adibito a casa familiare e sul quale l'altro genitore vanta la titolarità di un diritto reale o personale. Alla nuova norma - attualmente sottoposta al giudice della Corte Costituzionale - va attribuito il merito di esprimere l'opportunità che il coniuge o il convivente proprietario (o locatario) non assistano al pericolo della "sostituzione" della propria figura genitoriale all'interno di quel contesto fisico-ambientale che costituiva, fino al momento della sua disgregazione, il luogo di svolgimento della precedente vita familiare.

Note:

(18) Così, C. Cost. 13 maggio 1998 n. 166, in *Nuova giur. civ. comm.*, 1998, I, 678, con nota di Ferrando.

(19) *Foro it.*, 1007, I, 302.